

CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina
ooOoo

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 9 - III
del 28.01.2011

OGGETTO: Alienazione terreno di uso civico edificato, Legge Regione Lazio n.1/86, come modificata dalla Legge Regione Lazio n.6/2005 e n.11/2005. Ditta Feudo Giuliano e Feudo Roberto.

L'anno duemilaundici, il giorno.... **ventotto**.... del mese di.... **gennaio**.... nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio comunale, convocato per le ore **18,30** e seguenti, con avvisi notificati nei modi e termini di legge, in sessione **straordinaria** di **prima e seconda convocazione**.

Alle ore **19,40** il Presidente esegue l'appello. Il Consiglio risulta nella seguente composizione:

	Pres	Ass		Pres	Ass
1) NARDI Stefano - <i>Sindaco</i>	X		17) CARINCI Giancarlo	X	
2) AVELLI Patrizio (<i>Presidente</i>)	X		18) PERCOCO Gianni		X
3) PIETRICOLA Giuseppe (<i>V. Presidente</i>)	X		19) PALMACCI Pietro		X
5) VILLANI Domenico		X	20) CERILLI Paolo	X	
6) FANTASIA Romano	X		21) PIETRICOLA Domenico	X	
7) MASELLA Luciano	X		22) DE ANGELIS Quirino	X	
8) ACANFORA Antonio		X	23) LAURETTI Lino	X	
9) MONTI Sandro	X		24) LAURETTI Alfredo		X
10) CAIAZZO Fabio		X	25) ZAPPONE Domenico		X
10) BELLEZZA Roberto		X	26) COCCIA Vincenzo		X
11) PIETRICOLA Roberto	X		27) GIULIANI Valentino		X
12) BERNARDI Antonio	X		28) DI MAURO Gino	X	
13) FRATTARELLI Biagio Gabriele	X		29) LA ROCCA Giuseppe		X
14) MASULLO Giovanni		X	30) RECCHIA Vincenzo Silvino	X	
15) CICERANO Angelo	X		31) MAZZUCCO Antonio Edis	X	
16) BERTI Benito Pietro		X			

Assegnati n° 30 + 1 (Sindaco)
In carica n° 30

Consiglieri presenti n° 18
Consiglieri assenti n° 13

Sono presenti gli Assessori: Masci Giovanni, D'Amico Gianni, Zicchieri Francesco, Amuro Giuseppe.

Sono assenti gli Assessori: Lauretti Francesca, Ferrari Franco, Pecchia Luciano, Maragoni Loreto.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr. Luigi Pilone.

Il Presidente, constatato il numero legale dei Consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta **-in seconda convocazione-** che è pubblica.

OGGETTO: Alienazione terreno di uso civico edificato, Legge Regione Lazio n. 1/86, come modificata dalla Legge Regione Lazio n. 6/2005 e n. 11/2005. Ditta: Feudo Giuliano e Feudo Roberto.

Il Presidente, enuncia l'oggetto posto all'ordine dei lavori.

Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio, con votazione resa per alzata di mano, la seguente proposta di deliberazione già agli atti del Consiglio.

La stessa ottiene il seguente esito:

Presenti: 18 – **votanti:** 17 – **astenuti:** 1 (Di Mauro)

Voti favorevoli: 17

Voti contrari: 0

Si assenta il consigliere Lauretti Lino (presenti 17)

E pertanto,

...//...

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 8 della Legge Regione Lazio n. 1 del 3 gennaio 1986 così come modificato dall'art. 8 della Legge Regione Lazio n. 6 del 27 gennaio 2005 che dispone:

“1. I comuni, le frazioni di comuni, le università e le associazioni agrarie comunque denominate possono alienare i terreni di proprietà collettiva di uso civico posseduti dagli stessi:

a) agli occupatori, se già edificati;

b) con le procedure di asta pubblica, se divenuti edificabili.

2. L'alienazione di cui al comma 1, lettera a), può essere effettuata a condizione che le costruzioni siano state legittimamente realizzate o che siano condonate ai sensi della normativa vigente in materia di sanatoria di abusi edilizi. Eventuali successioni nel possesso della costruzione non pregiudicano la possibilità di richiedere o di ottenere l'alienazione ai sensi del presente articolo, che è in ogni caso rilasciata a favore del titolare della costruzione. L'alienazione deve interessare il suolo su cui insistono le costruzioni e le relative superfici di pertinenza fino ad una estensione massima corrispondente alla superficie del lotto minimo imposto dallo strumento urbanistico vigente per la zona in cui ricade il terreno da alienare. La superficie agricola occupata dal richiedente ed eccedente il lotto da alienare deve comunque essere sistemata nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia di usi civici.

3. Per i terreni di cui al comma 1, lettera b), gli enti possono, prima di procedere alla pubblica asta, attribuire la proprietà di singoli lotti a coloro che detengono gli stessi a qualsiasi titolo e che ne fanno domanda sulla base del prezzo di stima, a condizione che l'assegnatario si obblighi a destinare il lotto all'edificazione della prima casa, ovvero all'edificazione di manufatti artigianali necessari per lo svolgimento della propria attività.

4. Non possono essere comunque alienati i terreni di proprietà collettiva di uso civico ricadenti in aree sottoposte a vincoli “imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela di parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale”. (comma modificato dalla legge Regionale 18.02.2005, n. 11).

5. Ai fini della determinazione del valore, gli enti di cui al comma 1 si avvalgono dei propri uffici tecnici o possono nominare tecnici iscritti all'albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici.

6. Qualora, successivamente all'acquisto di un terreno, effettuato con contratto di compravendita registrato e trascritto, sopravvenga l'accertamento dell'appartenenza del terreno medesimo alle categorie di cui all'articolo 39, comma 2, del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente il regolamento di esecuzione della legge sul riordino degli usi civici, e si tratti di costruzione destinata a prima casa già eseguita o da eseguire, l'acquirente ha facoltà di consolidare l'acquisto a titolo oneroso. La richiesta dell'acquirente deve essere corredata della copia dell'atto di compravendita e dell'eventuale provvedimento di concessione edilizia. Ricevuta la richiesta, l'ente interessato, con deliberazione motivata soggetta ad approvazione della Regione, stabilisce, a titolo conciliativo, una somma che deve essere ridotta fino all'ottanta per cento del valore del terreno.

7. L'agevolazione di cui al comma 6 si applica altresì quando si tratti:

a) di costruzioni od impianti destinati ad attività artigianali di superficie complessiva inferiore a 1.500 metri quadrati;

b) di costruzioni od impianti destinati ad attività di commercio di superficie di vendita inferiore a 1.500 metri quadrati, per i comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti;

c) di costruzioni o di impianti destinati ad attività turistico-ricettive ed agrituristiche di superficie complessiva inferiore a 2.000 metri quadrati, e di superficie complessiva inferiore a 2 ettari per le strutture ricettive all'aria aperta e per gli impianti sportivi.

8. A richiesta dell'interessato il prezzo di alienazione può essere rateizzato in cinque annualità con l'applicazione dell'interesse annuo al tasso legale vigente.”.

Visto che il signor FEUDO VINCENZO, nato a Terracina (LT) il 18 giugno 1942 e residente a Terracina in Via Consolare n. 54, codice fiscale FDE VCN 42H18 L120W, ha presentato domanda in data 15 giugno 1998, prot. n. 249/II, intesa ad ottenere l'alienazione del terreno di uso civico edificato, sito in agro di Terracina, località Frasso, descritto allora in catasto al foglio 19 particella 17/parte della superficie indicativa di mq. 2.350 circa su cui insiste un fabbricato, effettuato in difformità alle norme urbanistiche e per il quale è stata presentata domanda di condono edilizio ai sensi della Legge 47/85 in data 11 febbraio 1995 prot. n. 21627;

Che il signor Feudo Vincenzo è deceduto in data 23 dicembre 2000 e che i signori Feudo Giuliano, nato a Terracina il 25 marzo 1968, codice fiscale FDE GLN 68C05 L120B, e Feudo Roberto, nato a Terracina il 21 settembre 1978, codice fiscale FDE RRT 78P21 L120J, in qualità di eredi hanno chiesto in data 28 maggio 2009, ns prot. n. 30131, di subentrare nella domanda di alienazione presentata dal defunto genitore;

Vista la perizia tecnica datata 13 gennaio 2010 e trasmessa in data 19 gennaio 2010, ns prot. n. 2351, recante la scheda di valutazione per la determinazione del valore dei terreni di uso civico del Comune di Terracina redatta dal perito demaniale Geom. Romolo Campagna, allo scopo nominato con delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 8101 del 1994, e con delibera della Giunta Municipale di Terracina n. 378 del 1 aprile 1995 e successiva convenzione rep. 1907 del 10 maggio 1995, delibera integrativa della Giunta Municipale n. 679 del 30 ottobre 2002 e convenzione integrativa n. 204 del 10 dicembre 2002, per la superficie occupata di mq. 2.551 relativa al terreno distinto in N.C.T. al foglio 19 particella 81 (ENTE URBANO) della superficie di mq. 963 e particella 186 (uliveto) della superficie di mq. 1.588, terreno su cui insiste un fabbricato per civile abitazione distinto in N.C.E.U. al foglio 19 particella 81, cat. A/2, cl. 2, consistenza 3 vani;

Accertato che parte del terreno di cui alla particella 186 oggetto della domanda di alienazione rientra nei suoli di proprietà collettiva situati in aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela di parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale come da certificazione del 8 febbraio 2010 del Dipartimento Pianificazione Urbanistica;

Vista la nota del 10 marzo 2010, ns prot. n. 14541, inoltrata dai signori Feudo Giuliano e Feudo Roberto, con cui viene chiesto di alienare solo la particella 81 del foglio 19;

Accertato che è stata presentata istanza di condono edilizio in data in data 17 gennaio 1986 prot. n. 24199 ai sensi della Legge 47/85 e che ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria occorre che siano soddisfatti tutti gli adempimenti previsti dalla legge n. 47/85, ma che non esistono motivi ostativi al rilascio della detta concessione edilizia in sanatoria, come rapportato con nota prot. n. 65893 in data 03 dicembre 2010 dal Dipartimento Attività Edilizia del Comune di Terracina .

Vista la rideterminazione effettuata in data 18 ottobre 2010, ai sensi del comma 5 dell'articolo 8 della L.R. 1/86, che ha determinato il prezzo complessivo di alienazione in €. 16.200,09 (euro sedicimiladuecento/09);

Considerato che la perizia redatta dal perito demaniale e la rideterminazione dovrà essere fatta propria con idoneo atto comunale;

Ritenuta che la somma così come determinata dovrà essere rivalutata con gli indici ISTAT alla data dell'avvenuto versamento;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 801 del 28.12.2011;

Visto il parere favorevole espresso a maggioranza dalla Commissione Bilancio in data 21.01.2011;

Visti i pareri resi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di Ragioneria;

DELIBERA

1. di approvare la perizia datata datata 13 gennaio 2010 e trasmessa in data 19 gennaio 2010, ns prot. n. 2351I, redatta dal tecnico demaniale incaricato Geom Romolo Campagna e la successiva rideterminazione effettuata in data 18 ottobre 2010, ai sensi del comma 5 dell'articolo 8 della L.R. 1/86;
2. di alienare al signori Feudo Giuliano, nato a Terracina il 25 marzo 1968, codice fiscale FDE GLN 68C05 L120B, e Feudo Roberto, nato a Terracina il 21 settembre 1978, codice fiscale FDE RRT 78P21 L120J, e residenti a Terracina in Via Consolare n. 54, il terreno di uso civico edificato, sito in agro di Terracina, località La Fiora, distinto in N.C.T. al foglio 19 particella 81 (ENTE URBANO) della superficie di mq. 963, terreno su cui insiste un fabbricato per civile abitazione distinto in N.C.E.U. al foglio 19 particella 81, cat. A/2, cl. 2, consistenza 3 vani, alla cifra di €. 16.200,09 (euro sedicimiladuecento/09) più rivalutazione ISTAT eventualmente dovuta alla data dell'effettivo versamento;
3. di stabilire che, alla stipulazione del previsto contratto, da rogarsi dal Segretario comunale entro un anno dalla data di approvazione della presente, intervenga, per conto e nell'interesse di questa Amministrazione, il Responsabile del Dipartimento Finanziario, fermo restando che le relative spese sono a carico della ditta acquirente;
4. di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 bis della Legge Regionale n. 1/86 vigente, che:
 1. I corrispettivi derivanti dall'alienazione devono essere impiegati secondo il seguente ordine di priorità per:
 - a) l'acquisizione di terreni di proprietà collettiva di uso civico;
 - b) lo sviluppo socio- economico dei terreni di proprietà collettiva di uso civico;
 - c) gli accertamenti e le verifiche demaniali;
 - d) la realizzazione ed il finanziamento di opere o servizi pubblici di interesse della collettività, la manutenzione e gestione delle opere pubbliche, la redazione di strumenti di pianificazione territoriale.
 2. Qualora non sia possibile impiegare i corrispettivi ai sensi del comma 1, gli stessi devono essere depositati ai sensi della normativa vigente, con vincolo a favore della Regione.
 3. La Regione autorizza l'impiego e lo svincolo di cui ai commi 1 e 2 su richiesta, con deliberazione motivata, dell'ente interessato.

---ooOoo---

PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N.267, SULLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Alienazione terreno di uso civico edificato, Legge Regione Lazio n. 1/86, come modificata dalla Legge Regione Lazio n. 6/2005 e n. 11/2005. Ditta: Feudo Giuliano e Feudo Roberto.

PARERE TECNICO

Il sottoscritto, richiesto ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 20 agosto 2000 n.267, del parere tecnico sulla proposta di cui all'oggetto, esprime parere favorevole.

Terracina, 21.01.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(dr.ssa Ada NASTI)



PARERE CONTABILE

Il sottoscritto, richiesto ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 20 agosto 2000 n.267, del parere tecnico sulla proposta di cui all'oggetto, esprime parere favorevole.

Terracina, 21.01.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(dr.ssa Ada NASTI)



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Patrizio Avelli

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Luigi Pilone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno - 3 FEB. 2011 sull'Albo Pretorio online del Comune (all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69.

Terracina, - 3 FEB. 2011

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATO
Massimo Caringi

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Luigi Pilone

Il sottoscritto Messo comunale dichiara di aver affisso all'Albo on-line dal _____ al _____ il presente atto senza che sia pervenuta opposizione alcuna.

Cronologico n° _____

Terracina, _____

IL MESSO COMUNALE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art.134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)
- perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art.134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)

Terracina, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Luigi Pilone



CITTÀ DI TERRACINA

È copia conforme all'originale

Terracina, il 03/02/2011

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. LUIGI PILONE